



# COMUNE DI GIAGLIONE

Città Metropolitana di Torino

Frazione San Giuseppe n. 1 – 10050 Giaglione (TO)

Tel. 0122622386

P.IVA 02879180012 – C.F. 86501150014

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(D.lgs. 31.03.1998 n. 114 e s.m.i. e Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i.)

**Allegato alla Deliberazione di Consiglio comunale n. 8/21 in data 22/04/2021**

**Regolamento modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 11/07/2023**

[www.comune.giaglione.to.it](http://www.comune.giaglione.to.it)

mail: [contabilita@comune.giaglione.to.it](mailto:contabilita@comune.giaglione.to.it) Pec: [comunegiaglione.areaamministrativa.contabile@pec.it](mailto:comunegiaglione.areaamministrativa.contabile@pec.it)

## INDICE

### TITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto e finalità	pag. 3
Art. 2 - Definizioni	pag. 3

### TITOLO II – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO AMBULANTE

Art. 3 - Modalità di esercizio dell'attività	pag. 4
Art. 4 - Requisiti morali e professionali	pag. 6
Art. 5 - Giornate e orari del commercio ambulante	pag. 6.
Art. 6 - Cambi di residenza e annotazioni	pag. 7
Art. 7 - Obbligo di regolarità contributiva e di regolare pagamento dei tributi e sanzioni	pag. 7

### TITOLO III – NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA

Art. 8 - Norme Igienico-sanitarie	pag. 7
Art. 9 - Norme di sicurezza	pag. 8

### TITOLO IV - IL COMMERCIO NELLE AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO NEI MERCATI E NELLE FIERE

Art. 10 - Individuazione delle aree del commercio su area pubblica	pag. 9
Art. 11 - Istituzione dei nuovi mercati, posteggi isolati e fiere e modifiche degli esistenti	pag. 10
Art. 12 - Forme del commercio su area pubblica	pag. 11
Art. 13 - Regime ordinario di occupazione delle aree e modalità di partecipazione in relazione alla tipologia e forma di manifestazione	pag. 11
Art. 14 - Sperimentazioni ai fini dell'istituzione di nuovi mercati	pag. 12
Art. 15 - Autorizzazione e concessione di posteggio	pag. 12
Art. 16 - Assegnazione dei posteggi	pag. 12
Art. 17 - Autorizzazioni stagionali e autorizzazioni temporanee	pag. 15
Art. 18 - Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita	pag. 16
Art. 19 - Posteggi vincolati a merceologia specifica e a merceologia esclusiva	pag. 17
Art. 20 - Posteggi riservati ai produttori agricoli	pag. 17
Art. 21 - Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi	pag. 18
Art. 22 - Spostamento di posteggio (miglioria)	pag. 19
Art. 23 - Scambio di posteggi tra operatori	pag. 20
Art. 24 - Ampliamento della superficie di posteggio	pag. 20
Art. 25 - Assenze	pag. 20
Art. 26 - Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati e formazione della graduatoria degli spuntisti	pag. 21
Art. 27 - Aggiunte e modifiche del settore merceologico	pag. 23
Art. 28 - Sospensione temporanea e cessazione dell'attività	pag. 23
Art. 29 - Revoca del posteggio per ragioni di pubblico interesse	pag. 23
Art. 30 - Circolazione stradale	pag. 24
Art. 31 - Modalità di accesso degli operatori alle aree mercatali	pag. 24
Art. 32 - Attrezzature di vendita	pag. 24
Art. 33 - Affidamento della gestione dei servizi accessori	pag. 25
Art. 34 - Vendite occasionali su area pubblica	pag. 25

### TITOLO V - IL COMMERCIO NELLE AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art. 35 - Autorizzazione al commercio ambulante in forma itinerante	pag. 26
Art. 36 - Obblighi nell'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante	pag. 26
Art. 37 - Zone vietate al commercio itinerante	pag. 27

### TITOLO VI - SUBINGRESSO E RE-INTESTAZIONE

Art. 38 – Subingresso	pag. 27
Art. 39 – Re-intestazione	pag. 28

### TITOLO VII – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PROCEDURALI E FINALI

Art. 40 – Sanzioni	pag. 29
Art. 41 - Decadenza, revoca e sospensione delle autorizzazioni	pag. 29
Art. 42 - Canoni	pag. 31
Art. 43 – Disposizioni procedurali e finali	pag. 31

## TITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI

### Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, ai sensi del D.lgs. 31.03.1998 n. 114, della Legge Regionale Piemonte 12 novembre 1999 n. 28 e delle disposizioni connesse e conseguenti, disciplina:
- l'esercizio delle attività commerciali sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, nonché sulle aree demaniali aperte al pubblico, a mezzo di strutture allestite di volta in volta o di strutture mobili all'uopo attrezzate
  - le modalità di rilascio delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, nei mercati, nelle fiere e in forma itinerante all'interno del territorio comunale;
  - le attività svolte su area pubblica dagli agricoltori che esercitano la vendita del loro prodotto su posteggio in concessione oppure in forma itinerante.
2. Il Regolamento persegue le seguenti finalità:
- a) ottimizzazione del servizio, con particolare riguardo all'ubicazione ed alla tipologia dell'offerta;
  - b) tutela del consumatore;
  - c) rispetto del pluralismo distributivo e della libera concorrenza;
  - d) compatibilità con il contesto ambientale di riferimento, con particolare riguardo alla mobilità veicolare, all'inquinamento ambientale, alla sicurezza alimentare ed alla salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico e artistico;
  - e) soddisfazione della domanda di consumo;
  - f) valorizzazione della produzione agricola locale e regionale;

### Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
- a) per **commercio su aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
  - b) per **aree pubbliche**, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
  - c) per **posteggio**, la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
  - d) per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
  - e) per **fiera**, il luogo e il momento di promozione dell'attività produttiva e di allevamento e del loro sviluppo, attraverso l'esposizione dei risultati della produzione stessa, siano essi industriali, artigianali, ortofrutticoli, zootecnici, di servizio, nel quale un'eventuale attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla finalità precipua di promozione;
  - f) per **presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
  - g) per **presenze effettive in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
  - h) per **somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica**, la vendita di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche, con servizio assistito e attrezzature idonee a consentire il consumo immediato dei prodotti acquistati;

- i) per **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**, l'autorizzazione alla vendita su posteggio (Tipo A) o in forma itinerante (Tipo B);
- j) per **concessione di suolo pubblico** l'atto comunale, rilasciato contestualmente all'autorizzazione di cui alla precedente lett. i) del presente articolo, che consente l'utilizzo del suolo pubblico ai fini del commercio ambulante su posteggio;
- k) per **mercati** devono intendersi, ai sensi degli Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, approvati con Deliberazione del Consiglio Regionale 1° marzo 2000 n. 626 – 3799:
  - a) le manifestazioni, anche stagionali, che si svolgono su area pubblica o privata di cui il comune abbia disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività commerciale per uno o più giorni o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio;
  - b) le manifestazioni su area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, aventi cadenza ultramensile, nelle quali l'offerta può assumere natura integrata o specializzata, istituite a tempo indeterminato con periodicità prefissata;
  - c) le manifestazioni commerciali su area pubblica o privata di cui il comune abbia disponibilità, ad offerta varia o specializzata, in occasione di festività locali o circostanze analoghe, non caratterizzate da periodicità prestabilita e le quelle istituite in occasione di eventi eccezionali;
- l) per **mercato a merceologia esclusiva**, quando le merceologie ammesse sono individuate in modo preciso dal regolamento comunale;
- m) per **commercio in forma itinerante**, l'esercizio dell'attività di vendita ambulante su aree pubbliche non espressamente interdette dal Comune, per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore, con mezzi motorizzati o altro, purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi;
- n) per **DURC**, il documento unico di regolarità contributiva;
- o) per mercatini, le manifestazioni su aree pubbliche aventi come specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, cui partecipano soggetti che pongono in vendita, in forma occasionale, beni di modico valore, aventi un prezzo non superiore ad euro 150,00 cadauno, appartenenti al settore merceologico non alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità creativa
- p) per **scambio**, la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio, di scambiarsi il posteggio;
- q) per **attrezzature**, i banchi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
- r) per **orario di vendita**, la fascia oraria riservata alle operazioni di vendita.
- s) per **settore merceologico** il settore di attività: alimentare o non alimentare;
- t) per **specializzazioni merceologiche** le tipologie merceologiche interne al settore merceologico;
- u) per **subingresso** il trasferimento della proprietà o gestione di attività di commercio su area pubblica, in forza di valido contratto di trasferimento di proprietà o di affitto dell'azienda commerciale o del ramo d'azienda ovvero per causa di morte;
- v) per **re-intestazione**, il subingresso a seguito di morte del titolare o per rientro dell'azienda o ramo d'azienda nella disponibilità del proprietario o concedente al termine dell'affidamento in gestione della stessa, con aggiornamento dei titoli autorizzativi e concessori;
- w) per **spunta** l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche;
- x) per **SUAP**, lo Sportello Unico Attività Produttive;
- y) per **miglioria**, la possibilità di sostituire il posteggio assegnato con altro posteggio libero sulla medesima area mercatale.

## TITOLO II - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO AMBULANTE

### Art. 3 – Modalità di esercizio dell'attività

1. Il commercio ambulante su aree pubbliche può essere esercitato:
  - a) su posteggi dati in concessione nell'ambito dei mercati e delle fiere cittadine e su posteggi isolati;
  - b) su qualsiasi area pubblica non espressamente interdetta dal Comune, purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al c.1 del presente articolo, è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative, in possesso dei requisiti morali e professionali prescritti (questi ultimi solo nel caso di vendita di prodotti del settore alimentare), nel rispetto delle disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante stabilite dalle disposizioni nazionali, regionali e comunali vigenti.
3. Alle manifestazioni di commercio su area pubblica variamente denominate ed individuate ai sensi della D.C.R. 626 - 3799 del 1 marzo 2000, possono partecipare oltre ai soggetti titolari dell'apposita autorizzazione per il commercio su area pubblica anche gli agricoltori, singoli o associati, limitatamente agli appositi spazi loro riservati dai Comuni. Le associazioni di agricoltori devono avere un numero massimo di associati non superiore a 10.
4. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare ed abilita alla vendita dei prodotti del corrispondente settore.
5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio e abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. Essa abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche, abilita anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono nell'ambito del territorio nazionale.
8. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.
9. Ai sensi dell'art. 26, c.3, D.lgs. n. 114/98, l'abilitazione per un settore merceologico non esime dal rispetto delle normative specifiche in materia di vendita di particolari prodotti, quali ad es. prodotti di ottica, erboristeria ed ogni altro prodotto la cui vendita necessiti di ulteriori titoli o presupposti.
10. L'autorizzazione alla vendita di prodotti alimentari su suolo pubblico abilita anche alla somministrazione dei medesimi prodotti, qualora ne sia fatta espressa annotazione sull'autorizzazione.
11. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve iniziare l'attività di vendita entro sei mesi dal rilascio. E' vietato iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
12. Senza permesso del proprietario o gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
13. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche hanno l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa e la concessione in originale a richiesta degli organi di vigilanza.
14. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare. Fuori dei casi indicati e, per un massimo di 15 giorni, è, altresì, consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali e non reiterabili per più di due volte nello stesso anno, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al presente punto e devono, inoltre, essere muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione e di documenti personali in corso di validità. I nominativi dei sostituti sono preventivamente comunicati al Settore Mercati.

15. Sulle aree pubbliche è vietato vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, c.1 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS (R.D. n. 635/1949) nonché vendere o esporre armi, esplosivi e oggetti preziosi (art. 30, c.5, D.lgs. n. 114/1998).

#### **Art. 4 - Requisiti morali e professionali**

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro che non risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.:

In caso di società/associazioni/organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal preposto all'attività commerciale e dai soggetti indicati dall'art. 85, D.lgs. n. 159/2011. In caso di impresa individuale essi devono essere posseduti dal titolare ed eventuale preposto all'attività commerciale.

Ai sensi dell'art. 67, D.lgs. n. 159/2011 costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell'avvio e dell'esercizio dell'attività commerciale l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell'art. 51, c.3-bis del Codice di procedura penale (ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.).

2. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare è consentito solo a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali stabiliti dall'art. 71, commi 6 e ss., D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i..

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al c.6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale».

#### **Art. 5 – Orari e giornate del commercio ambulante**

1. L'orario e le giornate di svolgimento del commercio su aree pubbliche sono disciplinati con Ordinanza sindacale adottata nell'osservanza della normativa vigente e dei seguenti indirizzi:

- inizio delle vendite non prima delle ore 8,00;
- fascia oraria di vendita non inferiore a 4 ore e non superiore a 12 ore giornaliere, anche frazionate;
- possibili deroghe, limitate nel tempo ai normali orari di vendita, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori più rappresentative a livello provinciale;
- le fiere, anche di nuova istituzione, possono svolgersi in ogni giorno della settimana;
- possibile istituzione di nuovi mercati domenicali, nel rispetto dei criteri regionali di cui al Titolo V, All. A, D.G.R. n. 32- 2642 del 2/4/2001 previa consultazione delle associazioni degli operatori e dei consumatori più rappresentative a livello provinciale;
- possibili limitazioni nei casi e per i periodi in cui l'area non sia disponibile per l'uso commerciale per motivi di polizia stradale, igienico-sanitario e, in generale, di pubblico interesse, determinati nei casi e secondo le modalità previste al titolo III capo I numeri 3 e 7 lett. e) dell'Allegato A), alla D.G.R. n. 32- 2642 del 2/4/2001;
- qualora la giornata di svolgimento del mercato coincida con una festività, se non sussistono preminenti motivi di interesse pubblico ostativi, lo svolgimento del mercato avviene regolarmente.

<sup>1</sup> 3. In deroga alle modalità procedurali di cui ai precedenti n. 1 e 2, qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità il Comune può, con ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o spostamento, disporre lo spostamento o la sospensione temporanea d'urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica. Agli effetti dell'applicazione della presente disposizione non costituisce esigenza eccezionale di tutela del pubblico interesse il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti in varia forma su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse.

7. I Comuni adottano i necessari regolamenti per la disciplina dell'esercizio sul territorio di tutte le forme di commercio su area pubblica. Nell'ambito delle disposizioni adottate, i Comuni prevedono:

e) le eventuali ipotesi di sospensione e trasferimento temporaneo, diverse da quelle dovute ad esigenze eccezionali di cui al precedente n. 3. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre forme di manifestazioni o intrattenimenti di varia natura su area pubblica, di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse, il Comune è tenuto a concordare eventuali sospensioni o spostamenti con le rappresentanze degli operatori di mercato interessati, tenuto conto, in particolare, della disposizione di cui al successivo capo II n.1 lett. d) n. 4).

- 2 I concessionari di eventuale posteggio settorializzati, possono esercitare l'attività anche nelle giornate domenicali e festive, previa autorizzazione rilasciata dal competente Settore comunale.
3. sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori più rappresentative a livello provinciale, può essere autorizzato nel rispetto dei limiti e delle disposizioni normative vigenti:
  - a) il prolungamento o l'estensione giornaliera dell'orario dell'attività di mercato, anche coordinandolo con gli orari dei negozi in sede fissa e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  - b) lo svolgimento di mercati straordinari in giornate domenicali o festive, in coincidenza con le feste di via o altri eventi di interesse per l'Amministrazione comunale.

7

#### Art. 6 – Cambi di residenza e annotazioni

1. La variazione di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A o di sede legale, qualora la proprietà dell'azienda sia riconducibile a persona giuridica, deve essere comunicata entro sessanta giorni al comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni.
2. La variazione di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A o di sede legale, qualora la proprietà dell'azienda sia riconducibile a persona giuridica deve essere comunicata entro sessanta giorni al Comune di nuova residenza o sede legale che provvede alla compilazione del nuovo titolo autorizzativo, previo ritiro dell'originale e a darne notizia al Comune di provenienza (cui va trasmesso l'originale) per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi dell'autorizzazione precedente e dell'autorizzazione originaria ai fini della conservazione delle priorità.

#### Art. 7 - Obbligo di regolarità contributiva e di regolare pagamento dei tributi e sanzioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni e il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, sono subordinate alla presentazione, da parte del richiedente, del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) o del certificato di regolarità contributiva, secondo le regole di cui alla vigente normativa ed in ottemperanza alle disposizioni procedurali stabilite dalla Regione Piemonte. La re-intestazione dell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla regolarità contributiva del cessionario e del cedente.
2. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali.
3. Ai fini del rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio del commercio su aree pubbliche i richiedenti e i segnalanti hanno l'obbligo di essere in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative in materia commerciale nei confronti del Comune di Giaglione alla data della presentazione dell'istanza o della Segnalazione.

### **TITOLO III – NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA** (art.28, c.8, D.lgs. n. 114/98)

#### **Art. 8 - Norme igienico sanitarie**

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, sono soggette alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti (compresa la presentazione della "Notifica" ai fini della procedura di Registrazione di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 e s.m.i. da presentare impiegando la modulistica approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2017 n. 28-5718 in recepimento degli Accordi del 4 maggio 2017 (Rep. Atti 46/CU) e 6 luglio 2017 (Rep. Atti 77/CU). Adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Aggiornamento della DGR 14.11.2012, n. 16-4910 relativa all'applicazione del Reg. (CE) n. 852/2004 in materia di sicurezza alimentare) nonché di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria. I requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della Sanità con apposita ordinanza.
2. In particolare, i "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" e le modalità di vendita ed i requisiti delle aree e delle attrezzature nello svolgimento del commercio su aree pubbliche, sono stabiliti dal Ministero della Salute con Ordinanza del 3 aprile 2002. La Direzione

Sanità Pubblica della Regione Piemonte, in applicazione della suddetta Ordinanza, con Determinazione n. 90 del 9 luglio 2002 ha adottato le linee guida relative al commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche, prevedendo altresì le caratteristiche generali delle aree pubbliche.

3. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm. 50 dal suolo.
4. Gli operatori addetti alla vendita e manipolazione di alimenti sono tenuti all'acquisizione dell'attestato di formazione per alimentaristi, che deve esibito a richiesta degli Organi di vigilanza.
5. In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

8

#### **Art. 9 - Norme di sicurezza**

1. Nell'esercizio del commercio ambulante devono essere rispettate le disposizioni in materia di sicurezza e incolumità pubblica, sicurezza degli impianti, prevenzione incendi, sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), le indicazioni tecniche di prevenzione incendi nei mercati, rese dal Ministero dell'Interno con nota prot. 3794 del 12/03/2014 ed ogni eventuale successiva modifica.
2. Lo svolgimento dei mercati e delle fiere presuppone l'osservanza dei seguenti principi:
  - a) le aree di mercato devono essere accessibili ai mezzi dei VV.FF. e dotate:
    - di vie di transito interne per esodo delle persone e intervento dei mezzi di soccorso;
    - di alimentazione idrica, per il rifornimento degli automezzi dei Vigili del fuoco;
  - b) è vietato posizionare autonegozi e banchi che usano GPL nelle immediate vicinanze di tombini non sifonati e aperture sul piano stradale, comunicanti con ambienti posti sotto il piano di campagna; per circoscrivere eventuali incendi, i banchi con meno materiale combustibile devono essere alternati con quelli che utilizzano GPL e la distanza tra le uscite dai fabbricati e gli autonegozi e banchi, deve consentire, in caso di incendio, l'evacuazione degli occupanti i veicoli e fabbricati fino a luogo sicuro;
  - c) l'uso di **apparecchi** a GPL è consentito solo se installati su automezzi per la vendita e preparazione di cibi cotti, dotati di: attestazione di conformità alle norme vigenti e marchio CE, installazione, utilizzo e manutenzione periodica, secondo istruzioni del fabbricante e presenza di dispositivo omologato per l'intercettazione del flusso gassoso, in caso di spegnimento accidentale della fiamma (per ogni apparecchiatura è richiesta dichiarazione di conformità dell'impianto alle norme UNI CIG 7131/1998, ex Legge 46/90 e s.m.i. con validità annuale, redatta e firmata da tecnico abilitato e certificazione di collaudo decennale a tenuta dei bidoni di GPL;
  - d) il GPL detenuto nel singolo banco / autonegozio non deve superare globalmente 75 kg;
  - e) le bombole installate sui veicoli devono essere stoccate e utilizzate in apposito compartimento stagno, accessibili e ventilate solo dall'esterno; non possono stoccarsi recipienti in numero maggiore a quello previsto dal costruttore e nei documenti di progetto. Le bombole devono essere saldamente fissate o immobilizzate per evitare spostamenti ed urti, in posizione verticale, con rubinetto verso l'alto e non devono risultare esposte a fonti di calore; l'installazione e sostituzione deve essere operata da soggetti in possesso dell'attestato di formazione specifico (art. 11, D.lgs. 128/2006). Fuori degli orari di funzionamento e nei periodi di inattività, i rubinetti o dispositivi di intercettazione collegati alle valvole automatiche delle bombole devono essere tenuti chiusi. E' ammesso solo l'utilizzo di bombole costruite, controllate ricaricate e sottoposte a verifica periodica in conformità alle norme ADR applicabili al GPL; è vietato l'uso di bombole ricaricate o riempite fuori degli stabilimenti autorizzati ex D.lgs. n. 128/2006;
  - f) manichette e tubi di collegamento fra bombola ed apparecchio utilizzatore devono essere conformi alle norme UNI-CIG, controllati periodicamente secondo le istruzioni del costruttore e sostituite qualora danneggiate e, comunque, entro la data di scadenza;
  - g) ogni veicolo deve essere dotato di un registro in cui annotare le operazioni di manutenzione e controllo dei dispositivi (bombole, manichette, tubi flessibili, apparecchi utilizzatori alimentati a GPL, condotti di estrazione dei prodotti della combustione e dei vapori di cottura, etc.) e dei sistemi di sicurezza, il quale deve essere messo a disposizione degli addetti alla sicurezza che ne facciano richiesta;

- h) gli automezzi devono essere abilitati al trasporto di apparecchiature e bombole, secondo le norme di esercizio emesse all'atto del collaudo dall'ufficio provinciale competente della motorizzazione civile e riportare sui due lati opposti, etichette visibili e durevoli, di dimensioni conformi al D.lgs. 81/2008, recanti la scritta: "BOMBOLE DI GPL A BORDO", accompagnate dal pittogramma "infiammabili";
- i) i veicoli con bombole GPL a bordo, devono essere dotati di due estintori portatili con capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C, visibili e facilmente accessibili, omologati e revisionati; ogni altro banco/veicolo deve essere dotato di almeno un estintore portatile con capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C;
- 9 l) gli oli e grassi residui di cottura e i materiali di consumo usati per la pulizia degli apparecchi impregnati di sostanze combustibili, devono essere accuratamente convogliati e custoditi lontano da possibili fonti di innesco;
- m) gli impianti del veicolo (elettrici, idraulici, termici) devono essere realizzati e installati in conformità alle disposizioni vigenti comprese le norme CEI e corredati da dichiarazione di conformità; l'eventuale gruppo elettrogeno deve essere conforme alle istruzioni del manuale d'uso e collocato in modo da non costituire fonte di innesco di miscele esplosive; il rifornimento di carburante deve avvenire in assenza di affollamento.
3. E' consentita la preparazione di caldarroste e simili nel posteggio, purché con specifica certificazione attestante la rispondenza dell'impianto alle disposizioni, per quanto compatibili, del DM 22/01/2008 n. 37, da esibire su richiesta degli organi di controllo.
4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dalle norme vigenti, comporta anche la sospensione della concessione del posteggio.
5. Per quanto non espressamente indicato si applica l'allegato A) delle indicazioni tecniche di prevenzione incendi nei mercati del Ministero dell'Interno, prot. 3794 del 12/03/2014 e s.m.i..

#### **TITOLO IV - IL COMMERCIO NELLE AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO NEI MERCATI E NELLE FIERE**

##### **Art. 10 – Individuazione delle aree del commercio su area pubblica**

1. Il Comune di Giaglione, sentite le associazioni del commercio e dei consumatori, nel rispetto degli indirizzi regionali di programmazione per il commercio su area pubblica, di cui agli artt. 5 e ss. dell'Allegato A) alla Deliberazione del Consiglio Regionale 1° marzo 2000 n. 626 - 3799, delibera con proprio atto consiliare l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica nonché l'individuazione delle eventuali aree alternative alle forme mercatali di esercizio dell'attività, così come definite all'art. 4 della suddetta Deliberazione. Con le medesime forme il comune procede all'individuazione delle aree riservate agli agricoltori.
2. L'individuazione delle aree è operata al fine di potenziare il servizio ai residenti, quale forma integrativa del commercio in sede fissa, senza vincolo per il numero dei banchi, composizione merceologica e dimensione dei posteggi, riservando adeguati spazi per posteggi singoli o gruppi di posteggi, come definiti all'art. 5, c. 1, lett. a) dell'Allegato A) alla Deliberazione del Consiglio Regionale 1° marzo 2000 n. 626 – 3799 ed individuando apposite zone di sosta prolungata.
3. L'individuazione delle aree è definita osservando:
- a) le previsioni della vigente strumentazione urbanistica comunale;
  - b) la loro idoneità sotto il profilo dell'adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, per le cui finalità devono essere verificate le seguenti condizioni:
    - igiene: verifica della presenza delle infrastrutture e servizi necessari e della relativa conformità alle vigenti norme in materia; tutela della salute degli operatori mercatali sia con riferimento ai gas di scarico dei veicoli in circolazione che alle condizioni di lavoro dei medesimi; rispetto delle soglie di inquinamento acustico compatibili con la residenza;
    - sicurezza: assicurare il deflusso rapido verso luoghi sicuri; che preservi dai rischi di panico in caso di incidenti; attenta valutazione dei rischi di incendio eventualmente generati dalla presenza di allacciamenti aerei alla corrente elettrica, o da eventuali altri fattori;

- mezzi di soccorso: deve essere assicurata l'accessibilità delle autoambulanze, autobotti dei vigili del fuoco e dei mezzi di pronto intervento della sicurezza pubblica;
- dotazione di servizi igienici ed impianti adeguati per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria.

Al rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza è altresì subordinato l'utilizzo delle aree extramercatali;

- c) la localizzazione in contesti che permettano un facile accesso ai consumatori;
- d) l'impatto positivo sul tessuto economico e commerciale, tenuto conto della densità della rete distributiva, della popolazione residente e fluttuante come volano di ulteriori attività e per combattere la desertificazione commerciale;
- e) la salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale come previsto dal comma 16 dell'art. 28 del D.lgs. n. 114 del 1998, anche attraverso la definizione delle merceologie e delle strutture di vendita ammesse;
- f) la salvaguardia e riqualificazione delle aree esistenti, attraverso il trasferimento in altre aree pubbliche o private dei posteggi che congestionano il traffico veicolare o che intralciano il passaggio dei pedoni;
- g) la presenza di adeguate condizioni viarie e di parcheggio o di trasporto pubblico;
- h) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, polizia urbana, igienico-sanitari, territoriali e di pubblico interesse.

#### **Art. 11 – Istituzione dei nuovi mercati, posteggi isolati e fiere e modifiche degli esistenti**

- 1 Il Comune di Giaglione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e del presente Regolamento, previa consultazione delle associazioni del commercio, dei consumatori e degli agricoltori più rappresentative a livello provinciale e dei rappresentanti degli operatori del mercato oggetto di intervento (qualora trattasi di modifica), provvede con deliberazione dell'Organo consiliare, ad istituire i mercati, i posteggi isolati e le fiere, nonché, nel rispetto dei diritti acquisiti dai soggetti già titolari di concessione di posteggio in corso di validità ai sensi della disposizione di cui al titolo IV capo II sezione I n.4 dei criteri regionali di cui alla D.G.R. 32- 2642 del 2/4/2001, alla soppressione, spostamento, sospensione e, in generale, ad ogni atto modificativo dei mercati, nonché delle forme alternative di commercio su area pubblica, così come individuate dall'art.4 della stessa D.G.R., comunque ed in qualunque tempo istituiti.
2. Qualora per esigenze imprescindibili di adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza, vi sia la necessità di sopprimere posti banco assegnati in concessione decennale sulle aree mercatali, devono essere assicurati ai concessionari posteggi alternativi.
4. Nell'atto istitutivo vengono, altresì, dettate disposizioni in merito a:
  - a) giorni e orari di svolgimento dei mercati e delle fiere;
  - b) localizzazione e articolazione dei posteggi, comprensiva della suddivisione per settore merceologico e della loro dislocazione (al fine di migliorare il servizio al consumatore è possibile subordinare l'utilizzo del posteggio alla vendita di determinate tipologie di prodotti, fatti salvi i diritti acquisiti);
  - c) numero di posteggi (indicando il numero di quelli riservati agli agricoltori);
  - d) delimitazione, a fini di opportuna riconoscibilità per il consumatore, delle eventuali specifiche aree del mercato adibite a posteggi con vendita di merci usate;
  - e) spostamento dei posteggi.
5. La soppressione, i trasferimenti definitivi, gli ampliamenti dell'area complessiva, le modifiche delle aree merceologiche e le trasformazioni delle aree in gruppi di posteggi o viceversa dei mercati e delle fiere deve avvenire con Deliberazione del Consiglio comunale.
6. In caso di soppressione delle fiere perdono efficacia le relative concessioni dei posteggi.
7. La regolamentazione, direzione e controllo del commercio su aree pubbliche, nonché le funzioni di polizia amministrativa nel mercato/fiera spettano al Comune, che le esercita attraverso le competenti strutture interne, assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
8. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità il Comune può, con ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o

spostamento, disporre lo spostamento o la sospensione temporanea d'urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica (non costituisce esigenza eccezionale di tutela del pubblico interesse il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti in varia forma su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse).

9. Per assicurare l'equilibrio della distribuzione in relazione al rapporto domanda - offerta, le aree mercatali, sono strutturate nei seguenti settori con il conseguente vincolo per i relativi posteggi: a) alimentari; b) non alimentari e artigianato; c) produttori agricoli.

**Art. 12 - Forme del commercio su area pubblica** (Artt. 3 e 4, All. A, D.C.R. 626- 3799 del 1° marzo 2000).

- 11 1. Si intende per mercato:
- a) le manifestazioni, anche stagionali, su area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività di commercio per uno, o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio;
  - b) le manifestazioni su area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, aventi cadenza ultramensile, in cui l'offerta può assumere natura integrata o specializzata, istituite a tempo indeterminato con periodicità prefissata;
  - c) le manifestazioni su area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, ad offerta varia o specializzata, svolgentisi in occasione di festività locali o circostanze analoghe, non caratterizzate da periodicità prestabilita, nonché le manifestazioni istituite in occasione di eventi eccezionali.
2. In alternativa o a completamento delle forme mercatali di cui all'art. 1 sono configurabili, qualora lo richiedano esigenze di miglioramento del servizio al consumatore o altri motivi di interesse pubblico, apposite aree, pubbliche o private, di cui il comune abbia la disponibilità, esterne alle sedi mercatali, da destinare all'esercizio dell'attività, secondo le seguenti tipologie:
- a) posteggi singoli, o gruppi di posteggi, da due a sei, anche ad utilizzo stagionale, articolati con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni della settimana o del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata; essi sono soggetti a concessione decennale e, in assenza di specifiche richieste di autorizzazione, possono essere assegnate giornalmente ai titolari di autorizzazione ex art. 28, c.1, lett. b), D.lgs. n. 114/1998 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ex art. 28, c. 1, lett. a) dello stesso decreto; possono altresì essere assegnati agli agricoltori, qualora il comune abbia ritenuto opportuno effettuare in merito apposita riserva di spazi;
  - b) zone di sosta prolungata, con durata non superiore alle cinque ore giornaliere, anche ad utilizzo stagionale, articolate con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata, assegnabili giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione ex art. 28, c.1, lett. b), D.lgs. n. 114/1998 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ex art. 28, c.1, lett. a) dello stesso decreto; possono altresì essere assegnate agli agricoltori, qualora il comune abbia ritenuto opportuno effettuare in merito apposita riserva di spazi;
  - c) aree sulle quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee, secondo la nozione indicata all'art. 11, L.R. n. 28/1999.

Gli spazi destinati al commercio su area pubblica nelle forme di cui al c. 1, lett. a) e b) non necessitano di infrastrutture di servizio o aree attrezzate, fatto comunque salvo il rispetto delle norme di igiene e sicurezza.

**Art. 13 – Regime ordinario di occupazione delle aree e modalità di partecipazione in relazione alla tipologia e forma di manifestazione**

- 1. Nei mercati o gruppi di posteggi a cadenza su uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, compresi quelli mensili anche specializzati, le aree sono occupate in regime di concessione decennale di posteggio in forza di autorizzazione di tipologia A, riferita al posteggio stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 28, c.1, lett. a) del D.lgs.114/98.
- 2. Nei posteggi singoli di cui all'art. 4, c.1, lett. a) D.C.R. 626- 3799 del 1° marzo 2000, le aree sono occupate in regime di concessione decennale sulla base della relativa autorizzazione di tipologia A dai soggetti ivi previsti o, in difetto di richieste, a favore di chiunque abbia titolo ad esercitare il commercio su area pubblica e ne faccia apposita richiesta;

3. Le zone di sosta prolungata ex art.4, c.1 lett. b), D.C.R. 626-3799 del 1° marzo 2000, sono occupate giornalmente dai soggetti ivi previsti o, in difetto, da chiunque abbia titolo ad esercitare il commercio su area pubblica, in base ai criteri stabiliti dal Comune.
4. Nei mercati a cadenza superiore alla mensile, le aree sono occupate, sulla base di concessione di posteggio, dai soggetti titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica delle due tipologie previste dal D.lgs. 114/98 provenienti da tutto il territorio nazionale con concessione di validità temporale equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione.

#### **Art. 14 – Sperimentazioni ai fini dell’istituzione di nuovi mercati**

1. Al fine di consentire all’A.C. di valutare il miglior assetto mercatale in vista dell’istituzione di un mercato, possono essere attivate, previa consultazione delle associazioni del commercio, dei consumatori e degli agricoltori più rappresentative a livello provinciale, manifestazioni sperimentali di commercio su area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, ad offerta varia o specializzata, con la partecipazione di operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche ed eventualmente di produttori agricoli.
2. Le manifestazioni sperimentali saranno istituite con Deliberazione di Giunta comunale che ne stabilisce la durata, la composizione merceologica, l’eventuale disciplinare di mercato, le modalità di partecipazione e quelle di gestione.
3. Le suddette manifestazioni potranno essere organizzate anche con il supporto della Associazioni di categoria del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura e di consorzi di operatori.

#### **Art. 15 – Autorizzazione e concessione di posteggio**

1. L’autorizzazione al commercio ambulante su posteggio (unitamente alla correlata concessione di occupazione di suolo pubblico), è rilasciata, con le modalità di cui al successivo articolo, dal Suap del Comune ed abilita anche all’esercizio del commercio itinerante in ambito regionale ed alla partecipazione alle fiere in ambito nazionale. Nell’atto abilitativo è indicata durata, caratteristiche delle attrezzature, modalità di esercizio dell’attività, settore ed eventuale specializzazione merceologica.
2. Nei mercati ogni autorizzazione riguarda un singolo posteggio per ogni singolo giorno. Nei mercati con strutture fisse e nelle fiere l’autorizzazione riguarda tutti i giorni in cui si esercita l’attività. E’ ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.
3. L’autorizzazione oltre i dati identificativi del titolare, deve contenere l’indicazione dell’area mercatale o extramercatale, il numero del posteggio, e la relativa cadenza, il settore o i settori merceologici. Nei casi di aree strutturate in specializzazioni merceologiche vincolate, l’autorizzazione deve contenere l’indicazione della o delle specializzazioni merceologiche autorizzate.

#### **Art. 16 –Assegnazione dei posteggi**

1. Autorizzazione e concessione sono rilasciate dal Comune a seguito di Bando pubblico in ottemperanza alle disposizioni vigenti, assunto previo accertamento della disponibilità dei posteggi che contiene:
  - a) l’elenco dei posteggi disponibili, l’esatta localizzazione di ciascuno, il numero che li identifica, le dimensioni ed il settore merceologico di appartenenza, qualora siano stabilite limitazioni merceologiche;
  - b) il termine, non inferiore a trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione sul BUR della Regione Piemonte entro il quale l’istanza deve essere presentata;
  - c) l’indicazione dei criteri di priorità di accoglimento delle istanze;Il bando comunale è pubblicato sul BUR e affisso all’albo pretorio.
2. Il procedimento di rilascio si svolge secondo le procedure stabilite dalla L. 241/1990 e si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle domande. Decorso tale termine senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta e il richiedente potrà iniziare l’attività, dopo avere presentato all’Amministrazione, laddove richiesto, il titolo prescritto ai fini igienico-sanitari.
3. Qualora venga stabilita la soppressione di mercati o la riduzione di posteggi, potranno essere previsti nei bandi titoli di priorità per gli operatori concessionari che lasciano il mercato di provenienza.

4. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione e nell'ambito della stessa procedura concorsuale non può essere richiesto più di un posteggio da parte dello stesso soggetto.
5. I criteri applicabili alla selezione pubblica sono ~~di seguito riportati attualmente definiti dal punto due dall'Intesa in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni in data 05/07/2012 e nel Documento Unitario per l'attuazione della suddetta Intesa del 24/01/2013 e successive integrazioni, di cui all'art. 70, D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) come recepiti nel Regolamento della Regione Piemonte n. 6/R del 9 novembre 2015. In caso di loro modifica, s'intendono automaticamente applicabili le disposizioni pro-tempore vigenti~~ **si procederà ad allineare il presente atto regolamentare.**

13

6. Criteri e punteggi applicabili nella selezione per l'assegnazione di posteggi nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere:

**- per gli operatori commerciali:**

- a) criterio correlato alla qualità dell'offerta: operatori che pongono in vendita prodotti di qualità, come:
- prodotti tipici locali e/o del made in Italy e/o prodotti della tradizione punti 5
  - offerta al consumatore di un'ampia possibilità di scelta anche attraverso la promozione di prodotti e/o la degustazione punti 5
- b) imprese aventi sede nel Comune di Giaglione punti 3
- c) imprese aventi sede nella Provincia di Torino punti 2
- d) imprese aventi sede nella Regione Piemonte punti 1

In caso di domande concorrenti si applicano i seguenti criteri prioritari:

- titolarità aziendale in capo ad una donna;
- titolarità aziendale in capo a soggetti di età inferiore ai quaranta anni (in caso di società di persone potrà beneficiare del punteggio soltanto quell'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant'anni. La priorità non può essere fatta valere dalle società di capitali);
- criterio della maggior anzianità di iscrizione nel registro delle imprese.
- maggior numero di presenze nel mercato sperimentale;

**- per i produttori agricoli:**

a) criterio correlato alla qualità dell'offerta: aziende agricole che pongono in vendita prodotti di qualità, come:

- prodotti dell'agricoltura biologica certificata e/o prodotti a km. Zero e/o prodotti tipici locali e/o prodotti della tradizione punti 5
  - offerta al consumatore di un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni e/o promozione di prodotti punti 5
- b) aziende agricole aventi sede nel Comune di Giaglione punti 3;
- c) aziende agricole aventi sede nella Provincia di Torino punti 2;
- d) aziende agricole aventi sede nella Regione Piemonte punti 1.

in caso di domande concorrenti si applicano nell'ordine i seguenti criteri prioritari:

- titolarità aziendale in capo ad una donna;
- titolarità aziendale in capo a soggetti di età inferiore ai quaranta anni (in caso di società di persone potrà beneficiare del punteggio soltanto quell'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant'anni. La priorità non può essere fatta valere dalle società di capitali);
- criterio della maggior anzianità di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 8, L. 29 dicembre 1993, n. 580;
- maggior numero di presenze nel mercato sperimentale;

**- per le imprese artigiane** (che dovranno munirsi di apposita autorizzazione commerciale per la vendita su aree pubbliche):

- a) criterio correlato alla qualità dell'offerta: imprese artigiane che pongono in vendita prodotti di qualità, come:
- prodotti tipici locali e/o del made in Italy e/o prodotti della tradizione punti 5;

- offerta al consumatore di un'ampia possibilità di scelta anche attraverso la promozione di prodotti punti 5;
- b) imprese che pongano in vendita in prevalenza prodotti di propria produzione, rientranti nella produzione artigianale del settore non alimentare aventi sede nel Comune di Giaglione punti 3;
- c) imprese che pongano in vendita in prevalenza prodotti di propria produzione rientranti nella produzione artigianale del settore non alimentare aventi sede nella Provincia di Torino punti 2;
- d) imprese che pongano in vendita in prevalenza prodotti di propria produzione rientranti nella produzione artigianale del settore non alimentare aventi sede nella Regione Piemonte punti 1.

In caso di domande concorrenti si applicano i seguenti criteri prioritari:

- titolarità aziendale in capo ad una donna;
- titolarità aziendale in capo a soggetti di età inferiore ai quaranta anni (in caso di società di persone potrà beneficiare del punteggio soltanto quell'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant'anni. La priorità non può essere fatta valere dalle società di capitali);
- criterio della maggior anzianità di iscrizione nel registro delle imprese artigiane di cui alla L. 443/1985.
- maggior numero di presenze nel mercato sperimentale;

**a) criterio correlato alla qualità dell'offerta**, per il quale è attribuito un punteggio pari a cinque punti a coloro che soddisfano almeno due delle seguenti condizioni:

- vendita di prodotti di qualità, come prodotti biologici, a Km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione;
- offerta al consumatore di un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, attraverso la promozione di tali prodotti;
- partecipazione alla formazione continua in riferimento ai percorsi formativi ex art 17, c.1, L.R. 28/1999 o analoghi percorsi formativi previsti dalle altre regioni in materia di commercio;

**b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito**, per cui è attribuito un punteggio pari a tre punti a coloro che si impegnano a fornire ulteriori servizi come consegna spesa a domicilio, vendita prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari particolari e congiuntamente o alternativamente supplementari;

**c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica**, per il quale è attribuito un punteggio pari a due punti a coloro che garantiscono la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto e congiuntamente o alternativamente utilizzano automezzi a basso impatto ambientale; nel bando di concorso verranno individuate le caratteristiche dell'area mercatale di riferimento ai fini dell'attribuzione del punteggio.

**d) A parità di punteggio tra due o più imprese concorrenti si applica il criterio** di cui all'art. 5, c.1, lett. a) n. 1 del Regolamento Regionale n. 6/R del 9 novembre 2015, ossia: quello **dell'anzianità d'impresa riferita al commercio su aree pubbliche** comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro imprese; l'anzianità è riferita a quella del titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell'eventuale dante causa.

L'operatore deve impegnarsi ad esercitare l'attività secondo le modalità indicate al c.6 ai fini delle priorità di assegnazione dei posteggi, sottoscrivendo un atto d'obbligo nei confronti del comune.

## **7. Criteri e punteggi applicabili nella selezione per l'assegnazione di posteggi disponibili o *resisi liberi prima della scadenza naturale* o di nuova istituzione nei mercati nei posteggi isolati e nelle fiere già esistenti:**

**a) criterio della maggiore professionalità** dell'impresa, acquisita anche in modo discontinuo nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, **in cui sono comprese:**

- 1) **l'anzianità di esercizio dell'impresa**, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della

partecipazione al Bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa, con la seguente ripartizione dei punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40;
- anzianità di iscrizione maggiore di cinque anni e fino a dieci anni = punti 50;
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

2) ~~l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione che, in sede di prima applicazione, attribuisce un punteggio pari a punti 40, costituita, ai fini del presente articolo, dal maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato all'assegnazione occasionale "spunta" sul posteggio medesimo o sul mercato.~~

**b) In caso di posteggi dislocati nei centri storici, in aree aventi valore storico, archeologico, artistico o ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla precedente lett. a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti, per l'assunzione dell'impegno, del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, definiti in sede di Bando pubblico, ai fini della salvaguardia di eventuali aree protette.**

~~Il possesso, da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione del posteggio, del DURC o del Certificato di Regolarità Contributiva, attribuisce il punteggio di tre punti.~~

~~Il punteggio massimo che l'impresa può raggiungere in sede di prima applicazione è pari a centodieci punti. A parità di punteggio, la priorità è data ai soggetti già titolari di autorizzazione a posto fisso che abbiano il minor numero di posteggi settimanali e, in subordine, ai soggetti che non abbiano nello stesso giorno altri posteggi in concessione nonché, da ultimo, ai soggetti già titolari di sola autorizzazione senza posti fissi.~~

**8. Criteri per il rilascio delle concessioni ai produttori agricoli in posteggi nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere di nuova istituzione**

~~a) punti 25 all'azienda iscritta nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CE 834/2007 o che abbia comunque presentato la notifica informatizzata di attività con metodo biologico e sia in possesso del documento giustificativo, in corso di validità, rilasciato dall'organismo di controllo di riferimento, così come previsto dal medesimo regolamento.~~

~~b) punti 20 all'azienda che beneficia, dall'anno precedente o almeno nell'anno in questione, dei pagamenti della UE per le tecniche di produzione integrata o per gli altri impegni agro-climatici-ambientali di cui al Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2007-2013, misura 214, o al Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2014-2020, misura 10 (l'interessato deve dichiarare, mediante apposita autocertificazione, a quale ente ha inoltrato la domanda di pagamento);~~

~~c) all'azienda iscritta alla C.C.I.A.A. competente per territorio avente sede nel comune ove è ubicato il posteggio, in un comune limitrofo, in un altro comune della stessa provincia, in un comune di altre province della Regione Piemonte sono attribuiti, rispettivamente, i seguenti punteggi:~~

~~1) punti 10 all'azienda avente sede nel comune ove è ubicato il posteggio;~~

~~2) punti 6 all'azienda avente sede in un comune limitrofo al comune sede di posteggio; se il comune in cui ha sede l'azienda è un comune di montagna sono attribuiti ulteriori punti due;~~

~~3) punti 4 all'azienda con sede in altro comune della stessa provincia di appartenenza del comune sede di posteggio; se il comune in cui ha sede l'azienda è un comune di montagna sono attribuiti ulteriori punti due.~~

~~Ai fini dell'applicazione delle priorità di cui alla lett. c). si considerano:~~

~~a) sede aziendale: l'ubicazione in un determinato comune della maggior parte del fondo agricolo sul quale vengono coltivati i prodotti posti in vendita secondo le previsioni del D.lgs. 228/2001 n. 228;~~

~~b) comuni di montagna, quelli compresi nell'elenco allegato al Programma di sviluppo rurale del Piemonte.~~

~~4) punti 2 all'azienda avente sede in un comune di altre province della Regione; se il comune in cui ha sede l'azienda è un comune di montagna sono attribuiti ulteriori punti due;~~

~~d) punti 5 ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ai sensi del D.lgs. 99/2004;~~

~~e) nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai~~

~~criteri di cui alle lettere a), b), c) e d), da considerare comunque prioritari, viene attribuito un punteggio pari a sette punti per l'assunzione, da parte del soggetto candidato, dell'impegno con il Comune, mediante la sottoscrizione di un atto d'obbligo, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, definiti dal in sede di Bando pubblico, ai fini della salvaguardia di eventuali aree protette.~~

~~f) il possesso, da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione del posteggio, del DURC o del CRC attribuisce il punteggio di tre punti.~~

16 A parità di punteggio totale costituisce titolo di priorità la più giovane età del soggetto titolare dell'impresa agricola, che sia iscritta alla C.C.I.A.A. competente per territorio. Nel caso in cui si tratti di società il requisito della più giovane età è riconosciuto all'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant'anni. La priorità non può essere fatta valere dalle società di capitali.

Il punteggio massimo che l'impresa può raggiungere in sede di prima applicazione, è pari a 110 punti.

~~9. Criteri per il rilascio delle concessioni ai produttori agricoli in posteggi resisi liberi prima della scadenza naturale o di nuova istituzione in mercati, posteggi isolati e fiere già esistenti.~~

In caso di assegnazione di posteggi di nuova istituzione in mercati e fiere già esistenti, nonché di posteggi divenuti liberi prima della scadenza naturale siti in mercati e fiere già istituiti, si applicano i criteri di cui all'art. 10 del Regolamento regionale della Regione Piemonte n. n. 6/R del 9 novembre 2015.

L'anzianità acquisita sul posteggio al quale si riferisce la selezione è costituita dal maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato all'assegnazione occasionale "spunta" sul posteggio medesimo o sul mercato".

10. ~~La durata delle autorizzazioni e delle Concessioni, in conformità al disposto dell'Intesa di cui al precedente c.5 del presente articolo, sarà pari ad anni 10 (dieci) 12.~~

11. Ai fini di tutela della concorrenza e per evitare la costituzione di posizioni di tendenziale oligopolio, ogni soggetto giuridico, nella medesima area mercatale può avere:

- a) fino ad un massimo di quattro posteggi, due per il settore alimentare e due per il settore non alimentare, nella medesima area mercatale, nel caso di mercato o fiera fino a cento posteggi;
- b) fino ad un massimo di sei posteggi, tre per il settore alimentare e tre per il settore non alimentare, nella medesima area mercatale, nel caso di mercato o fiera con oltre cento posteggi.

12. Nel caso in cui il Consiglio comunale deliberi l'ampliamento dell'area di mercato e conseguentemente vengano istituiti nuovi posteggi, la relativa assegnazione verrà effettuata con le modalità di cui al precedente c.8 del presente articolo.

13. Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori del termine indicato nel bando sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità per il futuro.

14. Nel caso in cui non siano presentate domande da parte di soggetti già titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica o nel caso in cui le domande degli stessi non vadano ad esaurire il numero dei posti disponibili all'assegnazione vengono presi in considerazione i soggetti che, non ancora titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, intendono iniziare l'attività. La priorità è data, per il settore alimentare, a colui che ha acquisito il requisito professionale in data più risalente e, in subordine, nonché per il settore non alimentare, a chi sia in stato di disoccupazione.

#### **Art. 17 - Autorizzazioni Stagionali e autorizzazioni temporanee**

1. Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate con le stesse modalità previste per le altre autorizzazioni con la sola differenza di essere riferite ad un periodo di tempo limitato nel corso dell'anno; la concessione di posteggio, nel caso in cui trattasi di autorizzazione per l'esercizio dell'attività a posto fisso, è soggetta a regime **decennale** ~~dedicennale~~.

2. Il computo delle assenze ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio riferita all'autorizzazione stagionale avviene in misura proporzionale alla durata della stagione rispetto all'intero arco dell'anno.

3. Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.

4. Le autorizzazioni temporanee sono rilasciate dal Comune ai sensi dell'art. 11, c.4 della L.R. 28/99 in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, sulla base di criteri e modalità procedurali che tengono conto:
- del possesso, in capo ai destinatari, dei requisiti soggettivi previsti per l'esercizio del commercio dal D.lgs. 114/98 e del rispetto delle norme in materia fiscale;
  - del carattere strumentale ed accessorio rispetto alla manifestazione principale;
  - della validità temporale delle autorizzazioni, ai soli giorni di svolgimento della manifestazione di riferimento;
  - del fine primario della migliore realizzazione della manifestazione principale e dell'ottimizzazione del servizio all'utenza.
5. Qualora le autorizzazioni temporanee accedano a manifestazioni di carattere commerciale, come tali connotate dalla presenza di forme mercatali variamente denominate ed a cadenza varia, il Comune lo prevede nell'atto istitutivo della manifestazione stessa, da assumersi sentite le Associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale o, in assenza, regionale, stabilendo criteri e modalità procedurali per il loro rilascio e in ogni caso non sono consentite manifestazioni commerciali in cui sia precluso l'accesso a chi è in possesso di una autorizzazione di tipo A o B, o sia prevista la sola presenza di autorizzazioni temporanee.

17

#### **Art. 18 - Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita**

1. I titolari di autorizzazione e concessione per il commercio ambulante su posteggio sono obbligati al pagamento del canone di concessione come determinato dal Comune e della quota relativa ai servizi accessori (consumi elettrici e idrici, pulizia dell'area, raccolta e smaltimento rifiuti, sorveglianza, etc.). Il pagamento del canone concessorio e delle spese relative ai servizi accessori è dovuto anche in caso di volontaria sospensione dell'attività.  
[L'importo dei servizi mercatali e della Tariffa rifiuti saranno definiti nell'ambito della Deliberazione di approvazione delle tariffe comunali approvata dalla Giunta comunale.](#)
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori nel relativo posteggio per tutta la durata del mercato, salvo casi di forza maggiore tra cui, a titolo esemplificativo: forte peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico o urgente stato di necessità.
3. L'operatore deve tenere pulito lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita deve provvedere alla pulizia dell'area in concessione, nonché rimuovere le dotazioni, le attrezzature ed i mezzi, lasciando completamente libere le aree e gli spazi assegnati.
4. L'operatore non deve, inoltre, lasciare incustodito il posteggio e/o cederlo totalmente o parzialmente ad altri commercianti e assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
5. L'operatore non deve, altresì, occupare superfici maggiori o diverse da quelle concesse né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni o riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o ad abitazioni private.
6. Fatte salve le esigenze di emergenza e pronto intervento, le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono comunque sporgere oltre cm. 50 dalla verticale del limite di allineamento, col perimetro del posteggio. La parte inferiore della copertura dei banchi, deve essere posizionata ad almeno m. 2 dal suolo.
7. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno cm. 50 rispetto al fronte espositivo, al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui, dette barriere, abbiano la funzione di proteggere le merci esposte dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.
8. Se oltre al fronte espositivo si utilizzano anche le parti laterali, occorre che la struttura del banco vendita e la merce rimangano distanziate dal confine del posteggio di almeno cm. 50.

9. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
10. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
11. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
12. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
13. Nell'area mercatale e fieristica è consentito utilizzare energia elettrica proveniente, di norma, da impianti pubblici o comunque da sorgenti non inquinanti sia per quanto riguarda le emissioni che il rumore.
14. L'esposizione della merce è consentita solo sulla struttura autorizzata; è vietato usare carrelli fissi o mobili o altri contenitori in aggiunta alle attrezzature espressamente autorizzate.
15. È fatto divieto agli operatori di fissare al suolo in modo permanente o, comunque anche in via episodica, strutture, mezzi ed altri compendi aziendali sul posteggio assegnato.
16. Il titolare di autorizzazione su posteggio, non può utilizzarla per l'esercizio dell'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.
17. La vendita di prodotti usati deve essere pubblicizzata quale tale e i medesimi prodotti devono essere separati da quelli nuovi se presenti.
18. Per tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio deve essere indicato in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico riferito all'unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e con preciso riferimento alle singole qualità delle merci. I pesi devono essere ben visibili al pubblico.

#### **Art. 19 - Posteggi vincolati a merceologia specifica e a merceologia esclusiva**

1. Nel caso di istituzione di nuovi posteggi o di posteggi già istituiti ma vacanti, il Consiglio comunale per migliorare il servizio ai residenti, sentite le associazioni di categoria degli imprenditori e dei consumatori, può vincolare ai sensi dell'art. 9, c.1, lett. e) della DCR 1° marzo 2000 n. 626 – 3799, i nuovi posteggi fino ad un massimo del 70% dei posteggi in organico, a merceologie specifiche non presenti, o carenti sul mercato/fiera o in sede fissa o integrative degli stessi.
2. Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.
3. E' possibile istituire mercati/fiere a merceologia/e esclusiva/e.

#### **Art. 20 - Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8, L. 580/1993, possono vendere al dettaglio in forma itinerante i prodotti provenienti dalle rispettive aziende nel rispetto dei limiti previsti dal D.lgs. 228/2001, previa comunicazione al Suap del Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione dei prodotti. La comunicazione oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti che s'intende vendere e l'autocertificazione dei requisiti morali previsti dall'art. 4 del D.lgs. 228/2001 e deve essere presentata utilizzando la modulistica e la procedura indicata sul sito istituzionale del Comune di Giaglione. La vendita in forma itinerante può essere effettuata, in seguito alle operazioni di spunta, anche sui posteggi dei mercati riservati ai produttori qualora liberi.
2. Presso ogni mercato sono individuati posteggi riservati all'esercizio dell'attività di vendita dei produttori agricoli. I produttori agricoli, che intendono effettuare la vendita al dettaglio su area mercatale nel Comune di Giaglione, devono presentare la comunicazione al Suap e contestualmente la richiesta di concessione del posteggio su cui si intende esercitare l'attività. Il Consiglio comunale, per migliorare il servizio ai residenti, sentite le associazioni di categoria degli imprenditori e dei consumatori, può

riservare ai produttori agricoli, ai sensi dell'art. 9, c.1, lett. e) della DCR 1° marzo 2000 n. 626 – 3799, fino ad un massimo del 70% dei posteggi in organico.

3. Fatte salve le disposizioni relative al trasferimento della titolarità o gestione dell'impresa agricola di cui al successivo c.5, l'assegnazione in concessione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli avviene sulla base di appositi bandi comunali emessi secondo quanto previsto al precedente art. 16.
4. I produttori agricoli possono essere titolari e utilizzare contemporaneamente, su ogni mercato, sia a titolo di spunta sia a titolo di concessione decennale un numero di posteggi non superiore al 70% dell'organico comunale. In ogni caso il numero di posteggi occupati su ogni mercato dai produttori della stessa azienda agricola non può essere superiore a tre.
5. Il subingresso nella concessione del posteggio può essere assentito in seguito a cessione o ad affitto dell'azienda agricola o alla cessione del ramo aziendale attestati mediante autocertificazione o documentati dai relativi contratti.
6. La concessione decennale può essere rilasciata per utilizzo annuale, stagionale, ovvero per periodi inferiori, collegati alla fase produttiva. Lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni nell'arco dell'anno per differenti periodi.
7. Sui mercati cittadini, al fine di consentire la continuità dell'offerta commerciale, lo stesso posteggio può essere assegnato a due produttori, la cui azienda agricola non sia costituita sotto forma di società. In tal caso i produttori dovranno, senza soluzione di continuità, avvicinarsi nell'intero arco dell'orario di apertura del mercato. Rimane fermo in capo ai concessionari del posteggio l'obbligo di occupare il posteggio stesso, ciascuno per il proprio arco di tempo, per tutta la durata della giornata.
8. I posteggi non dati in concessione o temporaneamente disponibili sono assegnati agli agricoltori tramite spunta giornaliera su ogni mercato osservando i seguenti criteri di priorità:
  - a) aziende con il maggior numero di presenze;
  - b) aziende aventi sede nel Comune di Giaglione;
  - c) aziende che pongano in vendita esclusivamente prodotti dell'agricoltura biologica e che esibiscano le relative certificazioni di legge;
  - d) aziende aventi sede nella Provincia di Torino;
  - e) aziende aventi sede nelle altre province della Regione Piemonte;
  - f) aziende aventi sede nelle restanti località del territorio nazionale o di quello della Comunità Europea.
9. Ai fini delle assegnazioni giornaliere è predisposta apposita graduatoria tenuta dai competenti uffici che per i rilevamenti e le assegnazioni giornaliere si avvalgono di personale a ciò appositamente destinato. I produttori agricoli presenti alla spunta, devono firmare l'apposito registro entro le ore 7,30.
10. L'attività di vendita al dettaglio da parte dei produttori agricoli, deve essere effettuata nel rispetto dei limiti imposti dal D.lgs. 228/2001, della normativa vigente in materia di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.
11. Il produttore ha l'obbligo di presentare, a richiesta degli Organi di vigilanza, la comunicazione di vendita diretta dei propri prodotti agricoli in forma itinerante vidimata dal Comune ove ha sede l'azienda di produzione e, se titolare di posteggio, anche il relativo atto concessorio. Ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita non è prescritto il possesso dei requisiti professionali ma unicamente dei requisiti morali ed il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.
12. Ogni produttore agricolo può occupare un solo posteggio nel mercato.
13. Alla vendita diretta non si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 114/98, salvo che l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda, nell'anno solare precedente, sia stato superiore ad € 160.000,00 per le ditte individuali ovvero ad € 4.000.000,00 per le società. Gli agricoltori titolari di posteggio sono soggetti al rispetto delle norme previste dal D.lgs.114/1998 solo per quanto concerne la disciplina dei posteggi, nonché all'osservanza delle prescrizioni comunali in materia di giorni ed orari di svolgimento dell'attività, modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature, corrette modalità di vendita.

14. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore, unitamente all'azienda agricola di riferimento. La concessione di posteggio si trasferisce al successore per causa di morte in possesso dei requisiti previsti dalla legge per effettuare, in qualità di agricoltore, la vendita del proprio prodotto.

#### **Art. 21 - Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi**

1. In caso di ristrutturazione del mercato o della fiera, o di spostamento parziale o totale dei posteggi o comunque di riorganizzazione dello stesso, il Consiglio comunale, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche, definisce la nuova area di mercato, l'ampiezza dei singoli posteggi e le modalità con le quali si debba procedere alla riassegnazione totale dei posteggi sulla base dell'organico dei posteggi attivi.

I nuovi posteggi sono assegnati sulla base:

- delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione di posteggio originaria; nel caso in cui il soggetto abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di miglitoria, la data da considerare è quella della concessione del posteggio originario sul mercato di cui trattasi; a parità di data prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione;
- della compatibilità delle dimensioni e localizzazione dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita ed alle merceologie autorizzate;
- delle esigenze di interesse pubblico concernenti gli aspetti igienico sanitari e di sicurezza.

Nel caso di posteggi assegnati su richiesta di "miglitoria" e di scambio del posteggio, la data di riferimento per la riassegnazione è quella della concessione del posteggio originario sul mercato oggetto di intervento. L'opzione esercitata dai concessionari non può recare pregiudizio all'articolazione del mercato.

2. Nelle ipotesi di cui al c.1, deve essere rispettato per quanto possibile, l'originario posizionamento e collocazione dei posteggi e qualora ciò non sia possibile, sono individuati e proposti agli aventi diritto, altri posteggi dello stesso mercato, e ove ciò non sia possibile, su altri mercati.
3. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale o fieristica, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Responsabile della struttura comunale competente in materia di attività produttive individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento. In casi contingibili e urgenti vi provvede il personale di polizia Municipale.

I nuovi posteggi sono assegnati secondo quanto previsto al c.1 del presente articolo, compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita. Al termine dello spostamento temporaneo, i concessionari di posteggio rioccupano i posteggi precedentemente assegnati.

4. Qualora, alla scadenza del periodo di concessione, il Comune riduca il numero dei posteggi di un mercato o di una fiera, la riassegnazione dei posteggi tiene conto delle graduatorie dei titolari di posteggio.
5. La ristrutturazione o lo spostamento dei posteggi comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi però la medesima scadenza di quelli ritirati.

#### **Art. 22 - Spostamento di posteggio (miglitoria)**

1. Chi ne abbia interesse può presentare istanza di spostamento per uno dei posteggi che si rendano liberi nello stesso mercato e nel medesimo settore e specializzazione merceologica, qualora prevista, e sempreché il posteggio richiesto in miglitoria abbia le medesime caratteristiche, relativamente a dimensioni e a servizi, del posteggio in concessione al richiedente al momento della presentazione dell'istanza.
2. Il Comune prima di emettere il bando previsto per il rilascio delle autorizzazioni di tipologia A, esamina le eventuali domande di miglitoria, pervenute nell'arco temporale compreso fra la chiusura delle procedure del bando precedente ed il bando successivo.

3. Il procedimento per la definizione delle migliorie si conclude entro la data fissata per il successivo bando per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A e, comunque, in caso di ritardi nell'avvio delle procedure di bando, non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Decorsi inutilmente i termini suddetti senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
4. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
- 21 3. Le domande vengono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi, utilizzando i seguenti criteri di priorità in caso di domande concorrenti:
  - a) data di presentazione della domanda;
  - b) maggiore anzianità di concessione di posteggio;
  - c) maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
  - d) a parità di condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) età dell'intestatario dell'autorizzazione se ditta individuale o del rappresentante della società al quale è intestata l'autorizzazione, dando la precedenza al più anziano.
4. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al caso di ampliamento e di assegnazione alternativa di posteggio di cui al capo II, sez. I, n. 11, D.G.R. n.° 32- 2642 del 2/4/2001 né in ogni altro caso di ampliamento di posteggio di lieve entità che non pregiudichi il numero e le dimensioni degli altri posteggi del mercato, così come risultanti dall'atto istitutivo, nel rispetto delle esigenze di igiene e sicurezza pubblica. L'ampliamento deve ritenersi di lieve entità quando non superi il 10% delle dimensioni del posteggio in concessione.

#### **Art. 23 - Scambio di posteggi tra operatori**

1. I soggetti titolari di concessione di posteggio su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo possono chiedere lo scambio consensuale del posteggio purché in regola con i pagamenti dei tributi, canoni comunali e in assenza, in capo agli stessi, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività commerciale.
2. Le domande di scambio di posteggio tra operatori sono accolte nell'ambito dello stesso settore merceologico del mercato o della fiera. Le domande possono essere presentate congiuntamente dagli operatori interessati; dalle stesse deve risultare l'accordo fra le parti, la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato, la compatibilità delle reciproche attrezzature e dei posteggi interessati, nonché l'indicazione espressa del nuovo posteggio.
3. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

#### **Art. 24 - Ampliamento della superficie di posteggio**

1. Il Comune, su richiesta degli interessati, purché in regola con i pagamenti dei tributi, canoni comunali e in assenza, in capo agli stessi, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività commerciale, può concedere l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio in cui l'attività è esercitata a mezzo di veicolo attrezzato come punto di vendita, qualora ciò non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, accessibilità ai posteggi e di sicurezza e di igiene, previste per l'area del mercato complessivamente considerata e sempre che le dimensioni globali dell'area lo consentano.
2. L'accoglimento delle domande di cui al c.1 comporta il ritiro dell'autorizzazione e della concessione del posteggio relativi all'azienda rilevata, nonché la modifica d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.
3. Nel caso in cui lo spazio sia insufficiente e non sia possibile un ampliamento dello stesso, il richiedente ha diritto a che gli sia concesso altro posteggio, sempre che lo stesso risulti previsto nell'atto istitutivo del mercato e fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico o ambientale.

4. Il Comune per motivi di viabilità, sicurezza, igienico-sanitari o in generale di pubblico interesse, può respingere le domande di cui al c.1, oppure limitare la superficie oggetto dell'ampliamento.

#### **Art. 25 - Assenze**

1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, anche ai fini della decadenza. I concessionari di posteggio della fiera non presenti il primo giorno, all'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco, non possono accedere alle operazioni e sono considerati assenti per tutta la durata della fiera. Sono, altresì, considerati assenti i titolari di posteggio che non partecipano a tutte le giornate di svolgimento della fiera previste nel titolo autorizzativo.

Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonino il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui all'art. 5 del presente Regolamento, salvo il caso di gravi intemperie.

2. Ai fini dell'art.29, c.4, lett. b) del D.lgs. n.114/1998, non sono conteggiate come assenze:
- a) l'assenza determinata da malattia o gravidanza, purchè entro i 7 giorni successivi sia presentata idonea documentazione. Non è conteggiata neppure l'assenza per ferie, per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta nell'arco dell'anno e per cause di forza maggiore adeguatamente documentata. Le assenze per i motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità, anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio;
  - b) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione;
  - c) l'assenza causata da eventi naturali che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
  - d) la mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate.

In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, il comune può accogliere la presentazione a posteriori della giustificazione dell'assenza, limitatamente alle cause previste dalla legge.

Qualora si tratti di agricoltore esercente la vendita su area pubblica del proprio prodotto, rientrano fra i gravi motivi di impedimento all'esercizio dell'attività, se adeguatamente comprovati, le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamenti stagionali sfavorevoli e di calamità atmosferiche.

3. In caso di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte, le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, ai fini dell'art. 29, c.4, lett. b del D.lgs 31.03.98 n. 114 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.
5. Oltre al periodo di assenza di cui al precedente c.2 i produttori agricoli, a causa della mancanza di prodotti stagionali da porre in vendita, possono assentarsi dal mercato senza incorrere nella perdita del posteggio, per un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi. In tale ipotesi devono dare, almeno 8 giorni prima dell'assenza, comunicazione scritta al Settore competente.
6. In caso di mercati stagionali il computo delle assenze avviene in misura proporzionale al periodo di svolgimento del mercato.
7. Nei casi di spostamento della data di svolgimento del mercato, per anticipazione o posticipazione per evitare la coincidenza con una festività, l'assenza del titolare del posteggio non viene computata nell'ambito del calcolo delle mancate utilizzazioni dello stesso, ai fini della decadenza dalle concessioni di posteggio.
8. L'eventuale comunicazione di assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o per le altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessioni di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
9. In considerazione del fatto che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere, necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o, in genere, incaricato, la registrazione di presenze e assenze è operata in riferimento esclusivo all'autorizzazione

esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.

10. Il mancato utilizzo del posteggio non dà luogo all'esenzione dal versamento del canone di occupazione di suolo pubblico.

10. Le assenze sono registrate dal Comune con cadenza mensile.

#### **Art. 26 - Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati e formazione della graduatoria degli spuntisti**

23 1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari nei mercati e nelle fiere vengono assegnati, per la giornata, entro le ore 8,00, a titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica di cui all'art. 28, c.1, D.lgs. 114/1998, seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti" redatta dal Comune per settore merceologico, secondo le modalità di cui ai commi successivi.

2. Lo spuntista ai fini della partecipazione alla spunta deve esibire l'originale dell'autorizzazione, firmare l'apposito Registro, essere in possesso delle attrezzature per lo svolgimento dell'attività e per ottenere la presenza, non può assentarsi sino all'avvenuta assegnazione dei posteggi vacanti.

3. Le assegnazioni di cui al c.1 avvengono nel rispetto della graduatoria e l'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, salvo casi di forza maggiore.

4. Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Municipale che provvede ad informare il Servizio competente in materia di Attività Produttive, ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.

5. Nei mercati, gruppi di posteggi e posteggi singoli già esistenti a cadenza su uno o tutti o più giorni della settimana o mese, l'assegnazione avviene a favore dei soggetti legittimati all'esercizio dell'attività nella regione Piemonte, ai sensi dell'art. 28, c.3, D.lgs. 114/1998 nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio;
- maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese e trasfusa nell'apposita graduatoria comunale;
- maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

6. nei mercati a cadenza ultramensile già esistenti, l'assegnazione avviene a favore dei soggetti legittimati all'esercizio dell'attività sull'intero territorio nazionale ai sensi dell'art. 28, c.6, D.lgs.114/1998, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- soggetti che, presentata l'istanza di partecipazione alla manifestazione, non abbiano ottenuto l'assegnazione del posteggio per carenza di disponibilità;
- tutti gli altri soggetti.

7. A parità di condizioni, l'ordine di priorità è definito, nell'ordine, secondo il maggior numero di presenze effettuate sul mercato di cui trattasi, sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione nonché, in subordine, nel rispetto della maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini della partecipazione, così come risultante dal registro delle imprese e, da ultimo, della maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

8. Nei mercati, gruppi di posteggi e posteggi singoli di nuova istituzione a cadenza su tutti o uno o più giorni della settimana o del mese, l'assegnazione avviene per la prima volta a favore dei soggetti legittimati all'esercizio dell'attività nella regione Piemonte, ai sensi dell'art. 28, c.3, D.lgs. 114/1998 nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese;
- maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;

9. Nei mercati-fiere di nuova istituzione a cadenza ultramensile: l'assegnazione avviene per la prima volta a favore dei soggetti legittimati all'esercizio dell'attività sull'intero territorio nazionale ai sensi dell'art. 28, c.6, D.lgs.114, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- soggetti che, presentata l'istanza di partecipazione alla manifestazione, non abbiano ottenuto l'assegnazione del posteggio per carenza di disponibilità;
- tutti gli altri soggetti.

10. I Comuni registrano le presenze e redigono apposita graduatoria di spunta ai fini delle assegnazioni giornaliere dei posteggi occasionalmente liberi o, comunque, non assegnati, tenendo conto della composizione merceologica stabilita per ogni mercato nell'atto istitutivo. La validità temporale delle graduatorie decorre a far data dalle registrazioni documentabili iniziali e non è soggetta a scadenza e la graduatoria è aggiornata dal Comune almeno mensilmente, per giorno settimanale di mercato. Presso il Servizio comunale competente in materia di Attività Produttive è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria del mercato e delle fiere con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati, nonché l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (pianta organica), con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza, nonché la "graduatoria dei titolari di posteggio".

11. Alla medesima persona fisica non è consentito presentarsi per la "spunta" con più autorizzazioni ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, nello stesso mercato un medesimo soggetto giuridico, titolare di più autorizzazioni nella stessa area mercatale, può utilizzare contemporaneamente, sia a titolo di concessione decennale che a titolo di spunta:

- a) fino ad un massimo di tre autorizzazioni presso mercati con più di trenta posteggi;
- b) fino ad un massimo di due autorizzazioni presso mercati con trenta posteggi o inferiori.

In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato.

Il soggetto titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.

12. L'assegnazione del posteggio occasionalmente libero è subordinata all'esibizione di attestazione d'avvenuto pagamento dei canoni e delle tasse dovute per l'esercizio dell'attività.

13. Sul posteggio assegnato in "spunta" l'operatore può esporre e vendere tutti i prodotti oggetto della propria autorizzazione nel rispetto dei vincoli di settore e delle disposizioni in materia igienico-sanitaria.

14. Il numero delle presenze valido per la predisposizione dell'apposita graduatoria, prevista per la spunta, è dato dal numero delle volte in cui l'operatore, munito di merci per il normale svolgimento dell'attività e di idonee attrezzature per la vendita, nonché di autorizzazione esibita in originale, si è fisicamente presentato sul mercato a prescindere dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché il mancato svolgimento della stessa non dipenda da sua rinuncia in caso di assegnazione del posteggio.

15. Non sarà considerata valida, ai fini delle assegnazioni delle presenze giornaliere, la presenza degli spuntisti che abbandonano il posteggio loro assegnato prima del previsto orario di cessazione dell'attività di vendita.

16. I posteggi non oggetto di concessione o temporaneamente non occupati dai produttori agricoli sono assegnati giornalmente, esclusivamente ad agricoltori, sulla base dei criteri di cui all'art. 10 del Regolamento della Regione Piemonte n. n. 6/R del 9 novembre 2015, con esclusione del criterio di cui al c.1, lett. e), nonché, a parità di tutte le altre condizioni, del maggior numero di presenze sul mercato.

Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il comune competente che predispone apposita, specifica, graduatoria. La rilevazione delle presenze non effettive nelle fiere deve intendersi iniziata dal 5 luglio 2012.

## **Art. 27 - Aggiunte e modifiche del settore merceologico**

1. Le aggiunte e/o le modifiche del settore merceologico sono soggette:

a) ad istanza al Comune di Giaglione, nel caso in cui si tratti di autorizzazione di tipo A. Il Comune può negare l'autorizzazione nel caso in cui, con l'atto di concessione del posteggio, abbia subordinato l'utilizzo dello stesso alla vendita dei prodotti di un determinato settore o di particolari tipologie di prodotti nell'ambito di uno stesso settore, avvalendosi della facoltà prevista dall' art. 28, c. 15, D.lgs. 114/98 e nel caso in cui sia necessario salvaguardare la tutela dell'igiene e sanità pubblica. Il procedimento si conclude entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza, decorso il cui termine senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

b) a comunicazione al Comune di residenza nel caso in cui si tratti di autorizzazione di tipo B attestante, in caso di settore alimentare, il possesso del requisito professionale prescritto dalla legge. La vendita dei corrispondenti generi merceologici può essere iniziata dall'interessato, a comunicazione avvenuta.

25

#### **Art. 28 – Sospensione temporanea e cessazione dell'attività**

1. L'attività può essere sospesa per un periodo massimo di mesi 4 ogni anno solare, previa presentazione della comunicazione di sospensione al Comune.
2. La concessione di posteggio può cessare anche prima della decorrenza del termine per rinuncia del titolare.
3. La concessione di posteggio cessa alla decorrenza del termine ivi stabilito, salvo rinnovo ai sensi di legge, senza che ciò ingeneri alcun diritto nel titolare.
4. La rinuncia della concessione di posteggio da parte del titolare o del rappresentante legale nel caso di società, comporta la contestuale decadenza della correlativa autorizzazione commerciale.

#### **Art. 29 - Revoca del posteggio per ragioni di pubblico interesse.**

1. Il Comune può revocare la concessione di posteggio per ragioni di pubblico interesse.
2. Qualora il Comune debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'amministrazione, un nuovo posteggio individuato tenendo conto delle sue indicazioni, prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal Comune. Qualora ciò sia impossibile, verrà rilasciata al titolare un'autorizzazione per il commercio ambulante in forma itinerante, su cui sono trasferite le presenze maturate con la precedente.

#### **Art. 30 - Circolazione stradale**

1. Il Responsabile del Servizio competente con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato o alla fiera.
2. Negli orari di svolgimento dell'attività commerciale sui mercati e negli orari previsti dal presente regolamento per le operazioni di sgombero dei banchi, è vietata nelle aree destinate al mercato, la circolazione dei veicoli non adibiti al trasporto delle merci e delle attrezzature, fatta eccezione per gli automezzi destinati alla pulizia ed igienizzazione dell'area, di pronto soccorso e di emergenza. Sono fatti salvi i casi di comprovata forza maggiore.
3. Negli orari di svolgimento dell'attività di vendita sui mercati, ogni singolo operatore deve evitare di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi degli altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra i banchi. I suddetti spazi, riservati al passaggio pedonale, sono da considerarsi vie di fuga per garantire la sicurezza.
4. Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo svolgimento del mercato o della fiera è vietato il commercio itinerante nell'area mercatale o fieristica e in un raggio di m.1000 (art.28, c.16, D.lgs. 114/98).
5. Sulle aree mercatali e su quelle pertinenziali o di servizio vige il divieto di sosta e ai trasgressori sono applicate le sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada e la rimozione forzata dei veicoli.

#### **Art. 31 - Modalità di accesso degli operatori alle aree mercatali**

1. Al fine di permettere agli operatori la sistemazione dei banchi e della merce, è consentita l'occupazione del posteggio in concessione, un'ora prima dell'orario di inizio dell'attività di vendita. Il posteggio deve

essere lasciato libero da merci, attrezzature e rifiuti entro un'ora dal previsto orario di cessazione dell'attività di vendita.

2. Qualora gli spazi lo consentano, saranno previste delle aree di sosta per i veicoli utilizzati dagli operatori per l'attività di vendita e per il trasporto della merce, a ridosso del posteggio loro assegnato. Nell'impossibilità di poter concedere le aree di sosta come previsto dal precedente comma, nell'orario di svolgimento dell'attività di vendita sarà consentita la sosta dei veicoli adibiti al trasporto della merce, nelle aree pertinenziali adibite a tale scopo. Lo scarico ed il carico delle merci devono avvenire in modo da non intralciare l'attività di mercato ed i veicoli adibiti al trasporto delle merci e delle attrezzature devono essere rimossi, subito dopo l'uso, dall'area di mercato.
3. Sull'area mercatale deve essere sempre assicurato il passaggio degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

26

### **Art. 32 - Attrezzature di vendita**

1. I concessionari di posteggio non possono occupare con i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte superficie maggiore o diversa da quella concessa, né occupare, neppure con piccole sporgenze, spazi comuni, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2.
2. Le tende o le altre strutture di copertura del banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a metri 2,20 e non potranno sporgere oltre 1 metro dall'area delimitante il posteggio assegnato, sempre che ciò non rechi nocumento alla sicurezza pubblica o alla circolazione, né ostacoli le tende degli operatori attigui, nel qual caso ognuno degli interessati potrà occupare in uguale misura l'area disponibile.
3. Per ragioni di sicurezza le merci e gli imballaggi non possono essere impilati ad altezza superiore a metri 1,40 dal suolo. È vietato esporre articoli appendendoli alle tende o alle altre strutture di copertura dei banchi oltre la linea perimetrale del posteggio.
4. I banchi di vendita, gli autobanchi e le attrezzature, comprese le merci esposte, devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo ai passanti.
5. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali, possono sostare nell'area di mercato o della fiera purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno, assicurando in ogni caso il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento e, agevolando il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.
6. Le attrezzature non possono essere difformi da quanto autorizzato e devono essere dotate di certificazioni ai sensi della normativa vigente, in particolare sulla sicurezza e in materia di igiene degli alimenti, che devono essere esibite a richiesta agli organi preposti ai controlli.

### **Art. 33 - Affidamento della gestione dei servizi accessori**

1. La gestione organizzativa ordinaria del mercato, ad esclusione delle funzioni istituzionalmente proprie del Comune e la promozione di tutte le iniziative necessarie ed utili all'incremento ed alla qualificazione dello stesso, possono essere affidate a soggetti terzi, attraverso appositi capitolati o convenzioni.
2. Il soggetto affidatario dovrà adottare criteri e norme di gestione sottoposte al controllo del Comune e dovrà presentare al Comune il bilancio preventivo e consuntivo, relazionando sull'attività in programma e svolta.
3. Il capitolato o la convenzione dovranno specificare le competenze trasferite in capo a tali soggetti e l'affidamento non potrà avere una durata temporale superiore a 30 anni.

### **Art. 34 – Vendite occasionali su area pubblica**

1. Ai sensi dell'art. 11-bis, L.R. n. 28/1999 il comune può istituire mercati su aree pubbliche aventi come specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, denominati mercatini, cui partecipano soggetti che pongono in vendita, in forma occasionale, beni di modico valore, aventi un prezzo non superiore ad euro 150,00 cadauno, appartenenti al settore merceologico non alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità creativa.

2. La vendita occasionale non costituisce attività di commercio e può essere esercitata per un n. di volte all'anno non superiore a diciotto nell'ambito della Regione
3. Nei mercatini é fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali e contributive, nonché quelle di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio ed ambientali.
4. I soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall' articolo 71 del D.lgs. 59/2010 e sono tenuti a:
  - richiedere al comune di residenza il rilascio di apposito tesserino (nel caso di operatore proveniente da fuori Regione, la richiesta deve essere fatta al comune dove si svolge la prima manifestazione a cui l'operatore intende partecipare);
  - presentare allo stesso comune, contestualmente alla richiesta del tesserino apposita dichiarazione, attestante la propria condizione di venditore occasionale, resa ex art. 47, DPR 445/2000
5. Il tesserino, con validità da un minimo di un anno, fino al raggiungimento della soglia delle diciotto partecipazioni ai mercatini, deve essere munito di fotografia, non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo, in occasione di ogni partecipazione ai mercatini. Lo stesso è vidimato da ciascun comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale.
6. I venditori occasionali, per ogni giornata di partecipazione ai mercatini, devono predisporre un elenco con l'indicazione dei beni, suddivisi per categorie e numerati singolarmente, che intendono porre in vendita nella manifestazione, il quale deve essere timbrato dal comune ove ha luogo il mercato contestualmente all'apposizione del timbro sul tesserino. L'elenco deve essere conservato dal venditore, unitamente alla dichiarazione ed esibito agli organi di vigilanza in caso di controllo.  
I venditori occasionali devono essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione ed esporre il prezzo di ogni bene posto in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza.
7. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per mendacità delle dichiarazioni, al venditore occasionale che non rispetti le anzidette prescrizioni è impedita la partecipazione ai mercatini, sull'intero territorio regionale, per un triennio a decorrere dall'accertamento della violazione.
8. Il Comune di Giaglione rilascia il tesserino ai soggetti richiedenti, previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva di cui sopra e provvede:
  - alla timbratura del medesimo in occasione di ogni giornata di partecipazione;
  - a ritirare il tesserino nel caso di accertata violazione delle prescrizioni, disponendo il conseguente divieto alla partecipazione ad ulteriori mercatini per la durata di un triennio a decorrere dalla constatazione della violazione stessa;
  - ad effettuare ogni controllo di competenza sullo svolgimento dell'attività, per il rispetto delle prescrizioni.
  - ad inviare, a fini di monitoraggio, anche avvalendosi della collaborazione della pro loco o di altre associazioni senza fini di lucro aventi funzioni di promozione del territorio, alla regione i dati relativi ai mercatini che si svolgono sul territorio comunale; i dati relativi ai soggetti partecipanti, per ogni singola giornata di svolgimento; i dati relativi ai provvedimenti di rilascio e di ritiro dei tesserini.
9. Nel caso di esercizio dell'attività da parte di soggetti privi del tesserino identificativo o in possesso di tesserino privo della vidimazione relativa alla manifestazione in corso di svolgimento, si applicano le disposizioni dell'art. 29, c.1, D.lgs. n. 114/1998.  
In caso di perdita dei requisiti ex art.71, D.lgs. n. 59/2010 il Responsabile del Servizio competente in materia di Attività Produttive revoca il titolo abilitativo (tesserino).

## **TITOLO VI - IL COMMERCIO NELLE AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE**

### **Art. 35 - Autorizzazione al commercio ambulante in forma itinerante**

1. Possono svolgere l'attività in forma itinerante nella Regione Piemonte e in tutto il territorio italiano, gli operatori in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società;

2. L'autorizzazione abilita all'esercizio della vendita itinerante in tutte le aree ove la tipologia di vendita su suolo pubblico in forma itinerante non è espressamente vietata nonché alla partecipazione alle fiere sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago e nelle aree di sosta prolungata, ove previste ai sensi dell'art. 4 della D.C.R. 626-3799 del 1-3-2000, fino al massimo di cinque ore consentite dalla D.C.R. stessa, e la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante, fatto salvo il caso delle aree eventualmente previste dal Comune per la sosta prolungata, permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri.
4. L'istanza di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento. Dalla data di decorrenza del silenzio assenso, anche se non è ancora stata emessa l'autorizzazione, il richiedente potrà dare inizio all'attività, dopo avere presentato all'Amministrazione, laddove richiesto, il titolo prescritto ai fini igienico-sanitari. Nell'istanza deve essere indicato, a pena di inammissibilità, il Comune nel quale il richiedente ha fissato la propria residenza alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione e gli estremi delle autorizzazioni delle quali il richiedente abbia la titolarità al momento della presentazione della stessa.
5. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, del (documento unico di regolarità contributiva o del certificato di regolarità contributiva, secondo le regole di cui alla vigente normativa.
6. Allo stesso soggetto non può essere rilasciato più di un titolo nell'ambito dello stesso territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 114/1998 e delle disposizioni attuative regionali di cui alla D.G.R. 32-2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto di azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

#### **Art. n. 36 - Obblighi nell'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante.**

1. Nelle aree del territorio comunale ove è consentito, il commercio in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili, con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative di sicurezza e igienico-sanitarie.
2. Agli operatori è fatto divieto di:
  - a) collocare sul suolo pubblico strutture diverse dai mezzi mobili di cui sopra (ossia, banchi o altre strutture espositive, tavoli, sedie, ombrelloni e simili);
  - b) utilizzare apparecchi sonori che rechino disturbo alla quiete pubblica;
  - c) abbandonare sull'area utilizzata per la vendita qualsiasi tipo di rifiuto.
3. La sosta dei veicoli degli operatori itineranti deve avvenire nel rispetto delle norme del Codice della Strada, di quelle contenute in regolamenti ed ordinanze sindacali e del piano urbano del Traffico o della viabilità.
4. Il titolare di autorizzazione al commercio ambulante su posteggio non può utilizzarla per l'esercizio dell'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

#### **Art. 37 - Zone vietate al commercio itinerante**

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse<sup>2</sup>.
2. Il comune individua con apposita Deliberazione di consiglio comunale, le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nonché le aree critiche per il traffico veicolare o il transito dei pedoni ove l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o limitato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone stesse.

<sup>2</sup> Non possono essere previsti limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche stabiliti all'unico fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.

## TITOLO VII - SUBINGRESSO E RE-INTESTAZIONE

### Art. 38 – Subingresso

1. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la presentazione al Suap del Comune sede di posteggio del titolo abilitativo previsto per il commercio su aree pubbliche su posteggio (autorizzazione di Tipo A), allegando l'originale dell'autorizzazione.
2. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la presentazione al Suap del Comune di residenza (che ne dà comunicazione al Comune che aveva rilasciato l'autorizzazione), del titolo abilitativo previsto per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (autorizzazione di tipo B), allegando l'originale dell'autorizzazione.
3. Il trasferimento a terzi della proprietà o della gestione dell'azienda o di un ramo della stessa, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:
  - a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio;
  - b) il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e di attività maturata dai cedenti sull'autorizzazione oggetto di volturazione, secondo le disposizioni nazionali e regionali vigenti;
  - c) la possibilità di continuare l'attività senza interruzione sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali (questi ultimi solo in caso di vendita di prodotti del settore alimentare).
4. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, del documento unico di regolarità contributiva o del certificato di regolarità contributiva, secondo le regole di cui alla vigente normativa.
5. Il cessionario deve inoltrare entro quattro mesi dalla stipula del contratto presupposto o dal verificarsi dell'evento, al Comune sede del posteggio la Scia/comunicazione di subingresso e comporta la variazione della titolarità dell'autorizzazione, rispettivamente, in capo al gestore o al nuovo proprietario, purché sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio dell'attività.
6. In caso di subingresso per causa di morte il subentrante che non sia in possesso, all'atto dell'evento, dei requisiti professionali prescritti dalla legge, può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, in attesa dell'ottenimento dei requisiti stessi che deve avvenire entro un anno dalla data dell'evento. Decorso tale termine senza che l'erede abbia provveduto a cedere l'azienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa, il titolo decade. Le assenze cumulate dall'erede nei 12 mesi successivi alla morte del de cuius, non producono effetti ai fini della decadenza dal posteggio.
7. L'operatore esercita l'attività con la copia del titolo abilitativo presentata al Comune e copia del titolo autorizzativo.
8. In ogni caso di subingresso, il periodo di durata della concessione prosegue in capo al subentrante senza soluzione di continuità e i titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all'azienda oggetto di trasferimento, si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese. La disposizione si applica anche al caso del conferimento in società.
9. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso dei beni, posteggi compresi (in caso di commercio su aree pubbliche su posteggio), per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di autonomi atti di trasferimento né l'attività corrispondente ad uno solo dei settori merceologici né l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
10. In caso di subingresso è consentita la conversione del settore merceologico da parte del subentrante a condizione che sia salvaguardato il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario e sia possibile l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria (in caso di commercio su aree pubbliche su posteggio).

11. Le assenze dal posteggio, rilevanti agli effetti della revoca dell'autorizzazione, effettuate dal cedente, non si trasferiscono al cessionario. Il subingresso comporta la sostituzione delle concessioni di posteggio con nuovi atti aventi la medesima scadenza di quelli ritirati.
12. I contratti di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, salva diversa disposizione di legge, devono essere provati con atto pubblico o scrittura privata autenticata, secondo quanto previsto dall'articolo 2556 Codice Civile. L'autenticazione può essere effettuata da notaio o presso altri soggetti abilitati, ai sensi della vigente normativa.

### **Art. 39 – Re-intestazione**

1. Al termine del contratto di affitto d'azienda o a seguito di risoluzione, l'autorizzazione e la concessione di posteggio sono re-intestate al titolare originario, previa presentazione entro i quattro mesi successivi dei titoli abilitativi di cui agli articoli precedenti, purché in possesso dei requisiti ex art. 71, D.lgs. n. 59/2010. La re-intestazione non richiede il possesso del requisito professionale, salvo il caso che si intenda esercitare direttamente l'attività. L'impresa cedente e quella cessionaria devono aver adempiuto al pagamento di tutti i tributi locali, a pena di inammissibilità della domanda di reintestazione dell'autorizzazione.
2. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita Comunicazione/Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione. E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.
3. Il subentrante per causa di morte, in possesso dei requisiti morali e professionali (questi ultimi solo in caso di vendita di prodotti del settore alimentare), pena la decadenza, deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare, fatta salva la possibilità di richiedere, per tale periodo, la sospensione dell'attività e/o cederla a terzi.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del rappresentante legale di una società.

## **TITOLO VIII – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE, PROCEDURALI E FINALI**

### **Art. 40 – Sanzioni**

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di validità, è punito ai sensi dell'art. 29, c.1, D.lgs. 114/98 con la sanzione amm.va del pagamento di una somma da euro 2.582,28 a euro 15.493,68 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. A chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'art. 28, D.lgs. 114/1998 si applicano le disposizioni sanzionatorie ex art. 29, commi 2 e 3, D.lgs. n. 114/1998.
3. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento, sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29, commi 2 e 3 del D.lgs. 114/98 e cioè con la sanzione amm.va del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 3.098,74:
  - vendita di prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione da parte dei titolari di posteggi vincolati (art. 19, c.2);
  - esercizio del commercio itinerante nell'area mercatale o nel raggio di m. 1000 (art. 37, c.3);
  - mancata presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (art. 7, c.1).
4. Ai sensi dell'art. 7-bis, commi 1 e 1-bis del D.lgs. n. 267/2000, le restanti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con una sanzione amm.va del pagamento di una somma da euro: 25.00 ad euro 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad euro 50.00.
5. Il procedimento sanzionatorio segue principi e istituti della L.689/81 e s.m.i..

6. In caso di particolare gravità, o di recidiva nelle violazioni di cui al precedente c.2 (che si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione con effetto liberatorio), secondo quanto previsto dall'art. 29, c.3, D.lgs. 114/98, il responsabile della struttura competente in materia di attività produttive, può adottare atto di sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 2 giornate consecutive di mercato e fino a 20 giorni consecutivi in caso di commercio ambulante in forma itinerante.
7. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.
8. L'attività di vigilanza è svolta dal Corpo di Polizia Municipale, da altri organi di Polizia, dall'Azienda Sanitaria Locale ed eventualmente da personale comunale addetto al mercato o da altri soggetti a ciò espressamente delegati dalla Civica Amministrazione.
9. Per le violazioni del presente Regolamento, il rapporto degli organi accertatori e gli scritti difensivi dei trasgressori devono essere inoltrati al Settore comunale competente in materia di attività produttive. I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, dalle ordinanze ingiunzioni di pagamento e dalle correlative procedure esecutive pervengono al Comune.

#### **Art. 41 - Decadenza, revoca e sospensione delle autorizzazioni**

1. Ai sensi delle disposizioni del Titolo IV, capo VI della D.G.R. n.° 32- 2642 del 2/4/2001, l'autorizzazione è dichiarata decaduta nei seguenti casi:
- sopravvenuta mancanza in capo al titolare, ad uno dei legali rappresentanti in caso di società, o ad altra persona preposta all'attività commerciale, dei requisiti soggettivi prescritti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione;
  - mancato inizio dell'attività entro 6 mesi dalla data del rilascio, salvo proroga per non oltre a 3 mesi, su richiesta motivata da impedimento fisico dell'intestatario dell'autorizzazione, adeguatamente documentata.
2. Ai sensi dell'art. 29, c.4 del D.lgs. n. 114/1998 e delle disposizioni del Titolo IV, capo VI della D.G.R. n.° 32- 2642 del 2/4/2001:
- l'autorizzazione di tipo A è revocata per decadenza dalla concessione di posteggio;
  - le autorizzazioni di tipo A e di tipo B sono revocate per mancato ritiro delle stesse, da parte dell'avente diritto, entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione relativa al ritiro delle stesse, nonché per mancata presentazione annuale del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) o del certificato di regolarità contributiva;
  - nel caso in cui il titolare non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza nonché per ferie fino a 30 gg.;
  - nel caso in cui il titolare non risulti iscritto al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche, per omessa iscrizione a seguito dell'avvio dell'attività o per intervenuta cancellazione ad attività intrapresa;
  - per decadenza dalla concessione di posteggio in caso di autorizzazione di Tipo A;
  - per gravissime violazioni igienico-sanitarie.
4. La concessione di posteggio di produttore agricolo è revocata nel caso in cui il titolare:
- perda la qualifica di produttore agricolo;
  - non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze per malattia, o gravidanza.
- In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione medesima.
4. I titoli abilitativi revocati sono ritirati nella loro versione originale dall'ufficio che ha adottato il provvedimento di revoca.
5. L'autorizzazione è sospesa per fino a venti giorni in caso di recidiva per le violazioni delle disposizioni del regolamento COSAP e del presente regolamento. La recidiva, ai sensi dell'art. 29, c.3, D.lgs. 114/1998,

si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare anche se si è proceduto all'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta della sanzione.

6. L'autorizzazione, inoltre, può essere sospesa fino ad un massimo di 20 giorni per violazioni di particolare gravità e tale sanzione accessoria viene applicata anche nel caso in cui si sia proceduto all'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria principale. Sono considerate particolarmente gravi le violazioni relative a:
- a) mancato rispetto delle norme igienico sanitarie, comprese quelle sulla raccolta differenziata;
  - b) accertata inosservanza dei vincoli derivanti dal settore merceologico o eventuale specializzazione merceologica di appartenenza;
  - c) utilizzo non conforme e/o danneggiamento delle strutture degli impianti elettrici ed idrici dei servizi igienici e di quant'altro costituisca attrezzatura del mercato;
  - d) mancato allacciamento agli impianti elettrici ed idrici realizzati nei mercati cittadini;
  - e) mancata corresponsione dei pagamenti dei consumi elettrici ed idrici nei mercati cittadini;
  - f) mancata comunicazione del cambio di residenza.
7. Ai fini della sospensione fino a 20 giorni, per gli operatori del commercio su area extramercatale, oltre a quanto indicato nel c.5, sono considerate particolarmente gravi le violazioni relative a:
- a) occupazione non autorizzata del suolo pubblico;
  - b) occupazione del suolo pubblico in luogo diverso da quello autorizzato;
  - c) occupazione del suolo pubblico in orari diversi da quelli autorizzati;
  - d) occupazione del suolo pubblico con tavolini e/o sedie o altre strutture mobili salvo specifica autorizzazione.
8. Per gravissime violazioni di carattere igienico sanitario, che denotano l'insussistenza delle garanzie minime atte a salvaguardare la salute dei consumatori, è disposta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un periodo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e, qualora alla scadenza prevista, l'interessato non abbia provveduto a conformarsi alle norme violate, potrà essere disposta la revoca dell'autorizzazione.
9. Con provvedimento della Giunta sono definiti i criteri per la quantificazione dei giorni di sospensione.
10. La sospensione dell'autorizzazione per qualunque causa, comporta il divieto assoluto di operare con il titolo sospeso a pena dell'applicazione dell'art. 29, c.1, D.lgs. 114/1998.
11. Nei casi previsti dai precedenti commi il competente ufficio comunale, sempre che non sussistano ragioni di celerità del procedimento, provvede alla comunicazione del fatto all'interessato, assegnandogli un termine per la presentazione di memorie difensive. Entro trenta giorni dal ricevimento di queste ultime o, in caso di mancata presentazione di dette memorie difensive, entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione della contestazione, il Comune conclude il procedimento rispettivamente con la dichiarazione di decadenza o con la revoca dell'autorizzazione o con la sospensione dell'esercizio dell'attività oppure con atto di archiviazione.
12. L'esercizio dell'attività è sospeso nel caso di mancata comunicazione del cambio di residenza, fino a quando l'interessato non abbia provveduto ad effettuare la predetta comunicazione.

#### **Art. 42 - Canoni**

1. Alle occupazioni si applica il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui agli artt. da 837 a 846, L. 160/2019.

#### **Art. 43 – Disposizioni procedurali e finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione e abroga le disposizioni dettate da altri regolamenti comunali incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.
2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui alla normativa vigente.